



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°88/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA : l'istanza assunta a protocollo n° 42108 in data 09/10/2018, con la quale il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Triveneto ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione nello specchio acqueo antistante la Capitaneria di porto – sede di San Marco (area Giardinetti Reali – calle Vallarosso) al fine di procedere alla manutenzione straordinaria delle strutture di ormeggio in uso alla citata Autorità Marittima;

VISTO: il rapporto di servizio redatto da personale militare dipendente in data 03/10/2018, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato presso le aree sopra menzionate;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo in questione, al precipuo fine di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dal **giorno 12/11/2018 al giorno 16/11/2018** e dal **giorno 19/11/2018 al giorno 23/11/2018** la LMD S.r.l. eseguirà una manutenzione straordinaria delle strutture di ormeggio in uso alla Capitaneria di porto di Venezia presso la propria sede di San Marco (area Giardinetti Reali – calle Vallarosso), ubicate sul suddetto specchio acqueo meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, da considerarsi parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Dal **giorno 12/11/2018 al giorno 16/11/2018** e dal **giorno 19/11/2018 al giorno 23/11/2018** nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 16.00, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo individuato nell'allegata planimetria è interdetto alla navigazione, alla sosta e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte delle unità navali di qualsiasi tipologia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai mezzi navali impiegati nei lavori e alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I Conducenti dei mezzi navali utilizzati nei lavori devono osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- comunicare alla Capitaneria di Porto, qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di lavoro concordato;
- esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali previsti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72).

Durante l'arco temporale di effettuazione dei lavori i battelli del servizio pubblico di linea non potranno impiegare il pontile ACTV di San Marco Vallaresso, in quanto potrebbe generarsi una pericolosa interferenza con le unità dedite all'esecuzione dei lavori in questione.

Articolo 2


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente



Legenda:



Acque interdette

